

	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE	
	(C.S.S.M.) - Mondovì	
	ATTO PUBBLICO	
	Rep. n.	
	RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL	
	PRESIDIO RESIDENZIALE R.A.F. “L’AQUILONE” DI BASTIA MONDOVI’ PER	
	IL PERIODO 01.08.2022 – 31.07.2025 E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	
	COMPLEMENTARI SEMIRESIDENZIALI PER IL PERIODO 01.08.2022 –	
	31.12.2022. C.I.G. N. 7780043695.	
	(<i>omissis</i>), si sono personalmente costituiti i signori:	
	1) (<i>omissis</i>) in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per i servizi Socio-Assistenziali	
	del Monregalese (C.S.S.M.);	
	2) (<i>omissis</i>), in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Animazione Valdocco	
	S.C.S.I.S. ONLUS.	
	Di comune accordo le parti summenzionate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano, con il	
	mio consenso, alla assistenza dei testimoni.	
	PREMESSO	
	- Che con Determinazioni n. 450/2018 e n. 92/2019 è stata indetta gara d’appalto, mediante	
	procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione del	
	presidio residenziale R.A.F. “L’Aquilone” di Bastia Mondovì per un triennio dalla data di	
	stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio se anteriore,	
	estendibile ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici per un	
	ulteriore triennio alle medesime condizioni di cui all’appalto principale;	
	- Che con Determinazione n. 321 in data 14.06.2019, il Direttore del C.S.S.M. ha aggiudicato	
	1	

	alla Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS di Torino, corrente in via Sondrio,	
	n. 13 – 10144 Torino, la gestione della R.A.F. “L’Aquilone” di Bastia Mondovì per il periodo	
	01.08.2019 – 31.07.2022 per l’importo complessivo presunto di € 2.730.300,00 oltre all’IVA	
	5%, salva la possibilità di un’eventuale estensione del contratto per il periodo 01.08.2022 –	
	31.07.2025 alle medesime condizioni di cui al contratto principale;	
	- Che, in riferimento al contratto stipulato con la Cooperativa Animazione Valdocco	
	S.C.S.I.S. ONLUS per l’affidamento della gestione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi	
	dell’art. 4 del Disciplinare di gara e dell’art. 63, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici,	
	il C.S.S.M. ha ritenuto di avvalersi della facoltà di proseguire l’affidamento del servizio per	
	l’ulteriore periodo 01.08.2022 – 31.07.2025, alle medesime condizioni contrattuali;	
	- Che, in riferimento all’art. 31 del Capitolato descrittivo e prestazionale per la gestione	
	della struttura residenziale sopra citata, è prevista la possibilità di svolgere servizi	
	semiresidenziali, complementari agli interventi e alle prestazioni offerte all’interno della	
	R.A.F., da realizzarsi all’interno dei presidi semiresidenziali per disabili gestiti dal C.S.S.M.;	
	- Che, ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara e dell’art. 31 del Capitolato descrittivo e	
	prestazionale per la gestione del presidio residenziale R.A.F. “L’Aquilone” di Bastia	
	Mondovì, con determinazione n. 351 del 29.07.2022, il Direttore del C.S.S.M. ha affidato alla	
	Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS di Torino la gestione suddetto presidio	
	per l’ulteriore periodo 01.08.2022 – 31.07.2025, unitamente al servizio educativo ed	
	assistenziale ad alta intensità anche individualizzata, e i servizi sanitari e riabilitativi presso i	
	Centri Diurni del C.S.S.M. per il periodo 01.08.2022 – 31.12.2022, per l’importo	
	complessivo presunto di € 2.860.324,97, oltre all’IVA 5%;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto del contratto	
	Il C.S.S.M., in esecuzione della Determinazione n. 351/2022, e ai sensi dell’art. 4 del	
	2	

	Disciplinare di gara e dell'art. 31 del Capitolato descrittivo e prestazionale per la gestione del	
	presidio residenziale R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovì, allegati al contratto principale,	
	affida alla Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS, con sede in Via Sondrio,	
	13 – 10144 Torino (TO), che in persona del suo Legale Rappresentante accetta, la gestione	
	del presidio residenziale R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovì per l'ulteriore periodo	
	01.08.2022 – 31.07.2025, unitamente al servizio educativo ed assistenziale ad alta intensità	
	anche individualizzata, e i servizi sanitari e riabilitativi presso i Centri Diurni del C.S.S.M.	
	per il periodo 01.08.2022 – 31.12.2022, alle medesime condizioni contrattuali, per l'importo	
	complessivo presunto di € 2.860.324,97, oltre all'IVA 5%.	
	Articolo 2 – Norme regolatrici del contratto	
	L'affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli	
	atti del C.S.S.M. relativi all'affidamento dei servizi indicati al punto precedente ed in	
	particolare alle condizioni di cui al disciplinare di gara e al progetto di servizio, allegati al	
	contratto principale, nonché alle condizioni di cui all'offerta, tecnica ed economica,	
	presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.	
	Articolo 3 – Ammontare del contratto	
	L'importo del presente contratto è determinato sulla base dell'offerta presentata	
	dall'appaltatore in sede di gara.	
	Il corrispettivo dovuto per lo svolgimento è fissato in € 2.860.324,97	
	(duemilioniottoctosessantamilatrecentoventiquattro/97) oltre all'I.V.A. 5% ed eventuali	
	adeguamenti ISTAT.	
	Come previsto dall'art. 26 del progetto del servizio, i corrispettivi dovuti all'appaltatore per	
	la gestione del presidio residenziale sono riferiti ai 20 posti di residenzialità e si intendono	
	onnicomprensivi; i due posti di sollievo si intendono ricompresi nel canone annuo	
	3	

	determinato e pertanto non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.	
	I corrispettivi dovuti saranno annualmente aggiornati sulla base degli eventuali adeguamenti	
	ISTAT previsti.	
	Ai sensi del suddetto art. 26 del progetto di servizio, il corrispettivo annuo relativo al presidio	
	residenziale verrà liquidato in dodici rate mensili posticipate. Le prime undici rate saranno	
	commisurate al 90% del canone mensile, mentre la dodicesima rata verrà corrisposta a saldo,	
	tenendo conto delle effettive presenze degli ospiti e della riduzione della retta giornaliera del	
	30% a partire dal sedicesimo giorno di assenza. La rata a saldo conguaglierà altresì la ritenuta	
	dello 0,5% di cui all'articolo 30, comma 5 bis del codice contratti pubblici, al netto delle	
	ritenute sul periodo complessivo.	
	Il corrispettivo relativo ai servizi complementari semiresidenziali verrà corrisposto	
	mensilmente a seguito di fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate.	
	I pagamenti avverranno mediante mandato di pagamento tramite la Tesoreria dell'Ente Intesa	
	Sanpaolo S.p.A., secondo quanto stabilito all'art. 26 del progetto di servizio, entro 60 giorni	
	dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica mensile. L'appaltatore dichiara che	
	per l'incasso dei pagamenti relativi al presente contratto utilizzerà esclusivamente il conto	
	dedicato di cui alla dichiarazione agli atti del C.S.S.M.	
	Articolo 4 – Revisione dei prezzi	
	Come previsto dall'art. 4, c. 6 del disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a),	
	del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità relativa al contratto principale,	
	previa richiesta dell'appaltatore, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione	
	sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP tenuto conto dell'indice di variazione dei prezzi	
	al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla	
	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al	
	mezzo di avvio del servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni	
	4	

	mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi ed il mese di avvio del servizio.	
	Articolo 5 – Durata del contratto	
	La gestione del presidio residenziale R.A.F. viene affidata per l’ulteriore periodo 01.08.2022	
	– 31.07.2025 ed i servizi complementari semiresidenziali per il periodo 01.08.2022 –	
	31.12.2022.	
	Articolo 6 - Risoluzione del contratto e penalità.	
	Il C.S.S.M. ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all’art. 25 del	
	disciplinare di gara. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.	
	Articolo 7 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha presentato la	
	polizza fideiussoria della Assicurazione UNIPOL n. 1/2372/96/189029048 del 03.08.2022	
	dell’importo di € 114.413,00, ridotta ai sensi dell’art. 103, comma1, e dell’art. 93, comma 7	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S.	
	ONLUS risulta in possesso dei Certificati di Sistema di Gestione per la Qualità ISO	
	9001:2015 e ISO 14001:2015.	
	La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua	
	escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	Articolo 8 – Responsabilità verso terzi	
	L’Aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dello svolgimento dei servizi appaltati e delle attività connesse, sollevando il	
	C.S.S.M. da ogni responsabilità al riguardo.	
	Come previsto all’art. 29 del Capitolato d’appalto, il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare	
	apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio. ---	
	Articolo 9 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	5	

	L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore	
	di attività e per la località dove sono svolti i servizi. È altresì obbligato a rispettare tutte le	
	norme in materie retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare	
	riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n.55 e	
	dall'art.9, comma 1, del D.P.C.M. 10.01.1991, n.55.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il C.S.S.M. effettua	
	trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio	
	e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	Articolo 10 – Cessione del contratto e subappalto	
	È fatto divieto di cedere il contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione	
	dello stesso.	
	L'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara la volontà di ricorrere al subappalto, ai sensi	
	dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di pulizia e lavanderia, per	
	una quota del 13% dell'importo complessivo del contratto, indicando la seguente terna di	
	subappaltatori:	
	1) Cooperativa Nuova Socialità cooperativa sociale impresa sociale ONLUS;	
	2) La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale;	
	3) Cooperativa sociale P.G. Frassati di P.L s.c.s. ONLUS;	
	Con nota protocollo C.S.S.M. n. 5204 del 18.07.2019 la Cooperativa Animazione Valdocco	
	S.C.S.I.S. ONLUS ha trasmesso il contratto di subappalto con la Cooperativa Nuova	
	Socialità cooperativa sociale impresa sociale ONLUS.	
	Con nota protocollo n. 6652/2022 la Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS	
	ha comunicato l'intenzione di ricorrere al subappalto anche per il servizio di preparazione	
	6	

	pasti con decorrenza 01.10.2022, individuando quale ditta subappaltatrice la Camst Società	
	Cooperativa a r.l. di Villanova di Castenaso (BO).	
	Con nota protocollo n. 7093/2022 il C.S.S.M. ha accolto la richiesta della Cooperativa.	
	Con nota protocollo C.S.S.M. n. 7151/2022 la Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S.	
	ONLUS ha trasmesso il contratto di subappalto con la Camst Società Cooperativa a r.l.	
	In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione, troverà applicazione	
	l'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	Articolo 11 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie	
	Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le	
	norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n.	
	68/99.	
	Articolo 12 – I.V.A.	
	Si dà atto ancora che il presente atto è soggetto ad I.V.A. nella misura del 5%, salvo eventuali	
	variazioni previsti dalla Legge.	
	Articolo 13 – D.U.R.C.	
	Si dà atto che il C.S.S.M. ha provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il	
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Cooperativa Animazione	
	Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS, che attesta la regolarità della Cooperativa nei confronti dei	
	versamenti dei contributi INPS e INAIL.	
	Articolo 14 - Tracciabilità	
	Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art.3	
	della Legge 13/08/2010 n.136, l'appaltatore dichiara che per l'incasso dei pagamenti relativi	
	al presente contratto utilizzerà esclusivamente il conto dedicato di cui alla dichiarazione agli	
	atti del Consorzio. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 13/08/2010 n. 136 e si	
	7	

	impegna a comunicare eventuali variazioni del conto corrente su cui effettuare i versamenti,	
	entro sette giorni dall'avvenuta variazione. L'appaltatore dichiara di essere consapevole che	
	l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o	
	postali in violazione di quanto stabilito dall'art.3 della legge 136/10 costituirà causa di	
	risoluzione espressa del contratto ex art.1456 C.c.	
	Articolo 15 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection	
	Regulation – GDPR), l'Aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari	
	di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio in qualità di responsabile esterno del	
	trattamento correlato, secondo le modalità di cui all'appendice contrattuale redatta ai sensi	
	dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679. È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di	
	utilizzare in qualsiasi forma dati e notizie relativi ai servizi oggetto dell'appalto o di cui sia	
	venuto a conoscenza in esecuzione dei servizi medesimi per fini non strettamente connessi	
	allo svolgimento delle attività.	
	Articolo 16 - Adempimenti in materia antimafia	
	Si dà atto che si è provveduto a richiedere l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs.	
	159/2011 attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia B.D.N.A. (Banca	
	Dati Nazionale unica Antimafia) con protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0137214_20220729	
	in data 29.07.2022. Essendo decorsi più di 45 giorni dalla data della richiesta e risultando	
	ancora la procedura in istruttoria, si procede con la sottoscrizione del presente contratto, fatti	
	salvi successivi provvedimenti interdittivi del Prefetto, che comporteranno lo scioglimento	
	immediato del contratto.	
	Articolo 17 - Codice di comportamento	
	L'Aggiudicatario si obbliga ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante	
	8	

	Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/2011	
	n.165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n.62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del	
	C.S.S.M., che viene trasmesso in copia via e-mail. Qualora si verifichi da parte dei suddetti	
	collaboratori la violazione degli obblighi di cui al comma che precede; detta violazione	
	costituirà causa di risoluzione del presente contratto.	
	Articolo 18 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	Per quanto non previsto espressamente in questo atto si richiamano le norme legislative o le	
	altre disposizioni vigenti in materia.	
	Articolo 19 – Elezione di domicilio	
	L'Aggiudicatario, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione	
	o comunicazione inerente il presente contratto di appalto, ai sensi di quanto dichiarato in sede	
	di gara, elegge domicilio presso la propria Sede Legale.	
	Articolo 20 - Spese di contratto e trattamento fiscale	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di registrazione e diritti	
	di segreteria), sono a totale carico della Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S.	
	ONLUS.	
	Si dà atto che il presente atto è esente bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97.	
	Questo atto, redatto su n. --- (-----) pagine a video, è stato da me letto agli intervenuti che,	
	da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo accettano e lo	
	sottoscrivono in mia presenza come qui di seguito indicato:	
	- per il C.S.S.M. con firma digitale di <i>(omissis)</i> , il cui certificato di firma è stato	
	verificato da apposito applicativo web, ove risulta valido e non revocato, come da rapporto di	
	verifica conservato agli atti del C.S.S.M.	
	- per la Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS con firma digitale di <i>(omissis)</i> ,	
	il cui certificato di firma è stato verificato da apposito applicativo web, ove risulta valido e	
	9	

non revocato, come da rapporto di verifica conservato agli atti del C.S.S.M.

Dopo di che io Segretario appongo la mia firma digitale in presenza delle parti.

IL

LA COOPERATIVA

IL SEGRETARIO

C.S.S.M.

ANIMAZIONE VALDOCCO

GENERALE